

**ORIGINALE**

**COMUNE DI POSTALESIO**

Provincia di Sondrio

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N 17 del

Registro Delibere

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  
PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE  
FUNZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIALI**

L'anno **DUEMILADODICI** addì **VENTINOVE** del mese di  
**NOVEMBRE** alle ore **21,00** presso la ex Chiesa di San Colombano.

Risultano:

	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
BONINI FEDERICO	1	
ANDREANI CESARE	2	
DELL'AGOSTINO LOREDANA	3	
FULLIN SONIA	4	
FUMAGALLI MARCO		1
MARANTA MIRKO	5	
TAGNI VALERIO	6	
DEL MOLINO AURELIO	7	
FONTANA FAUSTO	8	
MANFROI IORIS CARLO	9	
PAROLI FLAVIA		2
FRANCHETTI GABRIELE		3
GABRIELI STEFANIA in Dioli	10	

Partecipa il Segretario Comunale **CERRI Dr.ssa RINA**

Il Sig. **BONINI FEDERICO** nella sua qualità di **SINDACO** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

**Oggetto: Approvazione schema di convenzione per gestione in forma associata delle funzioni inerenti i servizi sociali.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Sindaco illustra l'argomento e chiarisce che è attualmente in essere una gestione in forma associata con l'Ufficio di piano del Comune di Sondrio, e che si rende necessario approvare uno schema di convenzione al fine di rendere tale gestione rispondente a quanto richiesto dalle vigenti disposizioni legislative; precisa che il Comune di Sondrio continuerà a rivestire il ruolo di Ente capo convenzione;

Non essendovi discussione viene adottata la seguente deliberazione:

**CONSIDERATO** che:

le disposizioni legislative vigenti hanno sancito l'obbligatorietà della gestione in forma associata delle funzioni fondamentali degli enti locali per i Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane;

che almeno tre funzioni fondamentali devono essere gestite in forma associata entro il 01.01.2013;

la gestione in forma associata può concretizzarsi mediante convenzioni o unione di Comuni e le convenzioni devono avere durata di almeno tre anni; al termine di detto periodo è prevista la verifica da parte del Ministero della loro efficienza ed efficacia;

qualora ciò non sia comprovato è prevista l'obbligatoria trasformazione della convenzione in unione di Comuni;

**ATTESO** che sono state individuate le funzioni fondamentali che devono essere gestite in forma associata e che fra queste figura anche "la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione";

**VISTA** la convenzione predisposta dall'Ufficio di Piano del Comune di Sondrio avente per oggetto la gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati per l'attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Piano di Zona 2012/2014, composta da n. 14 articoli;

Ritenuto di poter procedere alla relativa approvazione;

**VISTO** l'art. 14, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, novellato da ultimo dal D.L. n. 95/2012 (Spending review) convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012 ;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica nonché in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti

## **DELIBERA**

- Di approvare la convenzione composta da n. 14 articoli da stipulare fra i Comuni del mandamento di Sondrio ed il Comune di Sondrio, per la gestione in forma associata a delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati per l'attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Piano di Zona 2012/2014;
- Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Piano del Comune di Sondrio .

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. N. 267/2000**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione schema di Convenzione per gestione in forma associata delle funzioni inerenti i Servizi Sociali</b>
-----------------	---


Parere di regolarità tecnica e contabile: **FAVOREVOLE**

Postalesio, lì 29.11.2012



**Il Segretario Comunale**

**Carri dr ssa Rina**



Codice Amministrazione: c\_g937  
 Prot. Generale n: 0002018 A  
 Data: 27/11/2012 Ora: 11:27  
 Classificazione: 4 - 2 - 0

## COMUNE DI POSTALESIO

### Provincia di Sondrio

Il sottoscritto Andrea Mario Dr. Poluzzi in qualità di Revisore Contabile di questo Comune:

- Visto il nuovo art. 239 del TUEL che prevede che l'organo di revisione svolga le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato,

- Visti le bozze di regolamento per SERVIZI SOCIALI - VIGILANZA- EDILIZIA SCOLASTICA - PROTEZIONE CIVILE;

#### ESPRIME

parere favorevole agli stessi in quanto preordinati agli adempimenti imposti dalla normativa vigente e alla ricerca di economicità e maggiore efficienza nel servizio erogato al cittadino. Si inviat l'Ente a monitorare il rispetto dei vincoli di bilancio imposti delle previsioni legislative.

Sondrio, 22 nov. 12

Il Revisore Contabile  
 Dottor Andrea Mario Poluzzi



L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede municipale di \_\_\_\_\_,

Tra i Comuni di:

\_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via \_\_\_\_\_ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via \_\_\_\_\_ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via \_\_\_\_\_ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

#### **P r e m e s s o**

- che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a comunità montane, devono attuare il disposto dell'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone ai Comuni medesimi di espletare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali di cui al precedente comma 27 dello stesso art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- che l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (rubricato "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"), nel novellare le disposizioni da ultimo citate, ha stabilito, tra l'altro:

- un nuovo e più accurato elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, contenuto nel novellato comma 27 dell'art. 14, in luogo del precedente rinvio dinamico all'art. 21, comma 3, della L. n. 42/2009, nota come legge sul federalismo fiscale;
- che l'esercizio in forma associata delle predette funzioni fondamentali può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma esse devono avere una durata almeno triennale;
- che l'attuazione del predetto obbligo sia assicurata entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al medesimo comma;

- la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (L. 328/2000) definisce i livelli essenziali da garantire ai cittadini, le responsabilità degli enti coinvolti e le modalità programmatiche per la definizione del sistema stesso e individua nel Comune, associato nell’ambito coincidente con il distretto sanitario, l’Ente competente per la definizione dello strumento programmatico, Piano di Zona dei Servizi Sociali, così come definito nei suoi contenuti essenziali all’articolo 19;

- l’art. 18 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3:

- individua il Piano di Zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete dell’offerta sociale, nel quale sono definiti le modalità di accesso alla rete, gli obiettivi e le priorità di intervento, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione;
- definisce, le modalità di approvazione, di attuazione, la durata e l’ambito territoriale di riferimento del Piano di Zona;
- stabilisce che il Piano di Zona è approvato dall’Assemblea dei Sindaci secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l’eventuale partecipazione della Provincia;

- l’art. 1, comma 3, della stessa Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3, dispone che “La rete delle unità d’offerta garantisce il diritto alla esigibilità delle prestazioni sociali e socio-sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente”;

- l’art. e della ripetuta Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3, stabilisce che “Nel quadro dei principi della presente legge e in particolare secondo il principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione:

- a) i comuni, singoli ed associati, le province, le comunità montane e gli altri enti territoriali, le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende di servizi alla persona (ASP) e gli altri soggetti di diritto pubblico;
- b) le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà;
- c) i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e socio-sanitario”;

- l’art. 13, comma 1, della più volte citata Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3, prevede che “I comuni singoli o associati e le comunità montane, ove delegate, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini ed in particolare:

a) programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d’offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 3”;

- le “Linee di indirizzo della Regione Lombardia per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014”, emanate con la DGR n. IX/2505 del 16.11.2011, definiscono i principi, le strategie, gli strumenti e l’assetto del prossimo ciclo di programmazione dei nuovi Piani di Zona;
- l'esercizio in forma associata della gestione di funzioni amministrative inerenti i servizi sociali integrati rappresenta una valida soluzione, in conformità alla vigente legislazione per gli Enti locali, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
- la gestione associata, secondo quanto indicato nelle “Linee di indirizzo della Regione Lombardia per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014”, può favorire il raggiungimento di questi obiettivi:
  - superare la frammentazione dei servizi e degli interventi sul territorio;
  - garantire la copertura su tutto il territorio di riferimento;
  - razionalizzare l’offerta rispetto alla domanda espressa;
  - offrire pari opportunità ai cittadini e livelli adeguati di informazione;
- ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- i Comuni coincidenti con l’Ambito Territoriale di Sondrio (\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), hanno manifestato la volontà di avvalersi della forma associata per la gestione delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati, secondo quanto indicato nel Piano di Zona dell’Ambito Territoriale di Sondrio nel triennio 2012/2014;

### **R i c h i a m a t i**

- la Legge Regionale 11 luglio 1997, n. 31 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali”;
- il Regolamento Regionale 12 giugno 1999, n.1 “Regolamento di funzionamento del dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate delle Aziende Sanitarie locali”;
- la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)” (art. 4, commi 1-90);
- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;



- la Legge Regionale 12 marzo 2008 n.3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;
- la circolare n. 8 del 20 giugno 2008 “Seconda circolare applicativa della L.R. 3/2008”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° IX/2505 del 16 novembre 2011 “Un welfare della sostenibilità e della conoscenza. Linee di indirizzo della Regione Lombardia per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014”
- il Piano Socio Sanitario Regionale;
- il Piano di Zona 2012/2014 dell’Ambito Territoriale di Sondrio, approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 1.03.2012;
- l’Accordo di Programma tra i Comuni coincidenti con il Distretto di Sondrio;

### **Convengono e stipulano quanto segue**

#### **Art. 1 – Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 – Costituzione e denominazione**

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati per l’attuazione dell’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Piano di Zona 2012/2014.

#### **Art. 3 - Funzioni**

La gestione associata a cura dell’Ambito Territoriale Sondrio delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati, costituisce lo strumento sinergico attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali integrati, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio distrettuale.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni oggetto della presente Convenzione devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

#### **Art. 4 - Obiettivi**

L'attuazione della gestione associata è finalizzata a favorire la formazione di un sistema locale di interventi, servizi, progetti e prestazioni integrati uniformi nell'ambito distrettuale al fine di dare attuazione al Piano di Zona 2012/2014.

#### **Art. 5 – Durata**

La presente Convenzione recepisce i contenuti e gli impegni di cui all'accordo di programma richiamato in premessa ed ha durata triennale con scadenza 31.03.2015. Nelle more di approvazione del nuovo Piano di Zona la convenzione continuerà ad operare per gli aspetti legati alla rendicontazione delle attività, alla definizione dei rapporti tra i convenuti e all'individuazione di eventuali servizi ed azioni sulla base di esigenze che non possono essere rinviate all'approvazione del nuovo strumento di programmazione.

Nell'eventualità in cui la Regione Lombardia prorogasse i termini per l'approvazione dei nuovi Piani di Zona 2015/2017, la presente convenzione è tacitamente prorogata sino alla data individuata dalla Regione Lombardia quale termine ultimo per l'approvazione dei nuovi Piani di Zona.

#### **Art. 6 – Comuni sottoscrittori e Comune Capofila**

Sono definiti Comuni sottoscrittori gli Enti Locali Territoriali firmatari della presente Convenzione, che concordano sulle finalità, sull'oggetto e sulla disciplina di funzionamento previsti dal presente testo.

Tra i nominati Enti sottoscrittori, il Comune di Sondrio viene individuato quale "Ente Capofila" delegato alla gestione delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sondrio.

#### **Art. 7 – Funzioni del Comune Capofila**

Il Comune Capofila, per l'attuazione delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati espressamente individuati dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto per l'attuazione del Piano di Zona 2012/2014, assume le funzioni di sede amministrativa.

Esso è tenuto ad assicurare il supporto amministrativo/contabile ai comuni associati per l'attuazione del Piano di Zona 2012/2014, nonché a provvedere anche alla rendicontazione contabile nei modi che verranno concordati e definiti sulla base di eventuali direttive regionali e provinciali.

Il Comune capofila della presente convenzione svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

1. riceve da parte delle Amministrazioni competenti le risorse finanziarie che costituiscono il Bilancio dell'Ufficio di Piano, con vincolo di destinazione conformemente alle norme legislative e alle disposizioni regionali e provinciali. A tal fine il Comune di Sondrio istituisce appositi capitoli di entrata e di uscita nel proprio bilancio di previsione;

2. incarica il personale necessario per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, conformemente allo schema organizzativo di seguito riportato:

- un Responsabile con funzioni anche di coordinamento per la realizzazione degli obiettivi previsti, coincidente con il Dirigente del Settore Servizi alla persona del Comune Capofila;
- ~~un Coordinatore contabile per l'espletamento delle funzioni finanziarie, statistiche e di monitoraggio;~~
- personale amministrativo;
- assistenti sociali nella misura e secondo le modalità individuate dall'Assemblea dei Sindaci;

L'Ufficio di Piano si avvale della collaborazione degli uffici del Comune Capofila, ivi compreso il Segretario Generale.

Il suddetto schema organizzativo può essere modificato in base alle decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci.

Il Comune capofila individua e identifica le persone a supporto dell'Ufficio di Piano anche avvalendosi di personale dei Comuni facenti parte del Piano tramite apposite convenzioni.

Resta inteso che, ai fini economici nonché ai fini del rispetto delle norme relative alle limitazioni di spesa per il personale e del rispetto del patto di stabilità, gli oneri di personale sostenuti per l'Ufficio di Piano saranno ripartiti proporzionalmente tra gli Enti sottoscrittori della convenzione in ragione della popolazione residente in ciascun comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

3. ~~adotta le deliberazioni e ogni altro~~ adotta gli atti amministrati necessari al funzionamento della gestione associata delle azioni previste dal Piano di Zona.

A tal fine, i Comuni convenzionati, mantenendo la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legislazione, danno mandato e conferiscono delega all'Ente Capofila di sottoscrivere, nei limiti delle risorse del Bilancio del Piano di Zona 2012/2014, Accordi di Programma, Convenzioni e qualunque altro atto con rilevanza esterna per la scelta dei contraenti, ai fini dell'esercizio delle attività, di cui al successivo art. 9. Detti accordi, convenzioni o atti dovranno obbligatoriamente specificare le forme di partecipazione dei Comuni, le modalità di finanziamento e i compiti assegnati a ciascun Ente;

4. si occupa della gestione formale e contabile delle risorse assegnate all'Ambito distrettuale;

5. rappresenta presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori della presente Convenzione, in relazione alle funzioni, ai servizi e/o agli interventi sociali integrati previsti dalla programmazione sociale zonale del Distretto.

Il Sindaco del Comune capofila, o suo delegato, assicura le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona all'Assemblea dei Sindaci sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona del Distretto Sociale.

Egli, quale Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio e comunque secondo le modalità previste dallo Statuto dell'ente capofila.

### **Art. 8 – Assemblea dei Sindaci**

La funzione di indirizzo programmatico e di controllo delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati del Distretto è riservata all'Assemblea dei Sindaci.

L'Assemblea dei Sindaci è formata dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sondrio aderenti all'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona, ovvero da loro delegati.

I compiti dell'Assemblea dei Sindaci sono definiti dall'Accordo di Programma. Essa, in particolare:

- formula gli indirizzi programmatici e approva il Bilancio di previsione, il Conto consuntivo, i programmi di sviluppo triennali, i piani attuativi annuali e ogni altro atto necessario all'attuazione della presente Convenzione;
- adotta le linee di indirizzo programmatiche per la predisposizione del Piano di Zona;
- ~~- approva lo schema organizzativo dell'Ufficio di Piano;~~
- verifica l'attuazione nell'intero ambito distrettuale delle iniziative previste nei piani attuativi annuali;
- verifica la rispondenza delle attività realizzate con le finalità della presente Convenzione;
- provvede ad ogni altra incombenza atta ad assicurare il migliore raggiungimento degli scopi previsti dalla gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati oggetto della presente convenzione;
- approva le rendicontazioni ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi;
- approva la compartecipazione economica dei singoli Comuni alle attività e ai servizi del Piano di Zona.

L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Presidente, nominato dalla stessa Assemblea al suo interno.

I verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci ~~e dal segretario verbalizzante.~~

~~Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un componente a qualsiasi titolo inserito nell'Ufficio di Piano individuato dal Presidente.~~ I verbali predetti hanno rilevanza esterna e sono trasmessi ai Comuni associati.

Il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è disciplinato dalla DGR n. 41788 del 5 marzo 1999, avente ad oggetto "Direttive per il funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci, ex art. 9, comma 6, della Legge regionale dell'11 luglio 1997, n. 31" e successivi aggiornamenti.

### **Art. 9 – Ufficio di Piano**

L'Ufficio di Piano assume un ruolo di coordinamento, di istruttoria e attuazione della gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati previsti nella programmazione zonale del Distretto nel triennio 2012/2014, così come declinati nel Piano di Zona, ed in particolare:

- ☐ supporta l'Assemblea dei Sindaci in tutte le fasi di gestione del Piano di Zona;
- ☐ costruisce e gestisce il Bilancio dell'Ufficio di Piano;
- ☐ amministra le risorse complessivamente assegnate, che costituiscono il Bilancio dell'Ufficio di Piano;
- ☐ gestisce gli atti conseguenti all'approvazione del Piano di Zona;
- ☐ è responsabile dell'attuazione degli indirizzi e delle scelte dell'Assemblea dei Sindaci;
- ☐ organizza e coordina le fasi del processo di attuazione del Piano di Zona;
- ☐ gestisce il servizio sociale del Piano di Zona;
- ☐ costruisce e governa la rete territoriale;
- ☐ ha funzione di studio, elaborazione e istruttoria degli atti;
- ☐ coordina i Tavoli Tematici e di Area;
- ☐ supporta le attività del Tavolo dei rappresentanti del Terzo Settore;
- ☐ coordina la partecipazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti all'Accordo di Programma;
- ☐ coordina le procedure in materia di accreditamento delle Unità d'offerta Sociali.

L'Ufficio di Piano, attraverso i Tavoli Territoriali, garantisce il coinvolgimento e la partecipazione ai processi di programmazione locale dei diversi soggetti appartenenti alla rete del territorio, coordina e connette le risorse territoriali.

In caso d'assenza di norme regolamentari comuni, ovvero atti omogenei e coordinati, l'ufficio di piano applicherà quelli vigenti nel Comune capofila.

## **Art. 10 – Impegni degli Enti sottoscrittori**

Ogni Ente sottoscrittore della presente Convenzione concorre all'attuazione del Piano di Zona e ne assicura il seguito e la verifica, garantendo adeguata partecipazione agli organismi previsti.

Ciascuno degli Enti sottoscrittori si impegna ad attuare in forma associata la gestione delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati individuati nel Piano di Zona e suoi eventuali aggiornamenti.

## **Art. 11 – Risorse e finanziamenti**

Le risorse economiche della presente Convenzione risultano costituite dal “Bilancio dell'Ufficio di Piano” a cui concorrono:

- gli stanziamenti del Fondo Nazionale Politiche Sociali (a carattere integrativo e non sostitutivo delle risorse locali), in conformità ad apposita Delibera di Giunta Regionale;
- gli stanziamenti del Fondo Sociale Regionale, in conformità ad apposita Delibera di Giunta Regionale;
- ~~gli eventuali stanziamenti della Provincia di Sondrio;~~
- gli eventuali stanziamenti provenienti da finanziamenti europei, regionali, ministeriali e in genere pubblici;
- il cofinanziamento dei Comuni del dell'Ambito Territoriale Sondrio secondo gli stanziamenti annuali deliberati dall'Assemblea dei Sindaci;
- gli eventuali finanziamenti e contributi da enti diversi (a titolo esemplificativo e non esaustivo risorse da altri Enti pubblici, Fondazioni e sponsorizzazioni)

## **Art. 12 – Impiego delle risorse**

Le risorse economiche costituenti il “Bilancio dell'Ufficio di Piano” utilizzate per la gestione delle azioni previste dal Piano di Zona 2012/2014, vengono impiegate con le modalità e i criteri definite dall'Assemblea dei Sindaci.

## **Art. 13 – ~~Recesso Scioglimento della Convenzione~~**

~~La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa la volontà di procedere al suo scioglimento, con deliberazione consiliare, da un numero di Comuni tali da rappresentare la metà più uno della popolazione complessiva del Distretto Sociale al 31.12.2011.~~

~~Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo.~~

1. ~~Fermo restando i contenuti dei seguenti commi 2 e 3, l'eventuale recesso dalla presente convenzione, non può decorrere prima della cessata efficacia del vigente~~

- Piano di Zona e del conseguente accordo di programma .
2. Fatto salvo quanto contenuto nel precedente comma 1, del presente articolo, i comuni hanno facoltà di recesso dalla presente convenzione.
  3. Il recesso di cui al precedente comma 2 , del presente articolo, si determina con l'approvazione di conforme deliberazione del singolo Consiglio del Comune che intende recedere, assunta entro il 30 giugno dell'anno antecedente a quello di recesso e ribadita, in ogni caso l'impossibilità di recesso di al comma 1


#### **Art. 14 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente atto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge vigenti in materia ed al Codice Civile.

La presente Convenzione, stipulata nella forma di scrittura privata, sarà iscritta al repertorio del Comune di Sondrio ed assoggettata a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
**Bonini Federico**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Cerri Rina**



---

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **12 DIC. 2012**

Li **12 DIC. 2012**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Cerri Rina**

